



**GARANTE  
PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI**

## **Ordinanza ingiunzione nei confronti di “Villa Masi Residenza per anziani” - 13 gennaio 2022 [9745262]**

[doc. web n. 9745262 ]

### **Ordinanza ingiunzione nei confronti di “Villa Masi Residenza per anziani” - 13 gennaio 2022**

Registro dei provvedimenti  
n. 5 del 13 gennaio 2022

#### **IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il Prof. Pasquale Stanzone, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”) come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679”;

VISTO l'atto di accertamento ispettivo redatto dal Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro - Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Ferrara, con cui è stata rilevata la presenza di un impianto di videosorveglianza presso la struttura “Villa Masi Residenza per anziani”, non conforme alle disposizioni di cui all'art. 13 del Regolamento;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l'avv. Guido Scorza;

#### **PREMESSO**

##### **1. L'accertamento del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro - Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Ferrara e l'avvio del procedimento.**

Con nota del 11.10.2019, il Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro - Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Ferrara, trasmetteva il verbale di un accertamento compiuto presso la struttura “Villa Masi Residenza per anziani”, sita in Ferrara, San Bartolomeo in Bosco (FE), Via Masi 136/138.

Nel corso dell'accertamento, il predetto Comando verificava la presenza di un sistema di videosorveglianza, composto da 2 telecamere funzionanti, posizionate all'interno della struttura. Dal verbale risultava però l'assenza dei prescritti cartelli informativi, ai sensi dell'art. 13 del

Regolamento.

L'Ufficio, sulla base degli accertamenti eseguiti, provvedeva a notificare alla Società cooperativa "Villa Masi Residenza per anziani", l'atto di avvio del procedimento per l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 58, par. 2, e 83 del Regolamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 166, comma 5, del Codice in relazione alla violazione dell'art. 13 del Regolamento (prot. n. 21133 del 18.06.2019).

In data 20.10.2020, su richiesta di parte, si è tenuta, presso gli Uffici del Garante, l'audizione della sig.ra Concetta Padula, legale rappresentante della Società cooperativa "Villa Masi Residenza per anziani", la quale ha dichiarato che, successivamente al controllo dei Carabinieri, le telecamere sono state rimosse definitivamente da parte della società.

## **2. Il quadro giuridico del trattamento effettuato**

L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza può determinare, in relazione al posizionamento delle telecamere e alla qualità delle immagini riprese, un trattamento di dati personali. Tale trattamento deve essere effettuato nel rispetto dei principi generali contenuti nell'art. 5 del Regolamento e, in particolare, del principio di trasparenza che presuppone che "gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata".

A questo scopo quindi il titolare del trattamento deve apporre idonei cartelli informativi secondo le indicazioni contenute al punto 3.1. del provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 [1712680] (in tal senso anche le Faq in materia di videosorveglianza, pubblicate sul sito web dell'Autorità).

Analogamente le Linee Guida n. 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, punto 7) specificano che "Per quanto riguarda la videosorveglianza, le informazioni più importanti devono essere indicate [dal titolare] sul segnale di avvertimento stesso (primo livello), mentre gli ulteriori dettagli obbligatori possono essere forniti con altri mezzi (secondo livello). Nelle linee guida si prevede inoltre che "Tali informazioni possono essere fornite in combinazione con un'icona per dare, in modo ben visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d'insieme del trattamento previsto (articolo 12, paragrafo 7, del RGPD). Il formato delle informazioni dovrà adeguarsi alle varie ubicazioni". Le informazioni dovrebbero essere posizionate in modo da permettere all'interessato di riconoscere facilmente le circostanze della sorveglianza, prima di entrare nella zona sorvegliata (approssimativamente all'altezza degli occhi) "per consentire all'interessato di stimare quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario".

## **3. L'esito dell'istruttoria e del procedimento sanzionatorio.**

All'esito dell'esame della documentazione prodotta è emerso che, al momento del controllo, l'impianto di videosorveglianza, installato presso la struttura "Villa Masi Residenza per anziani", era funzionante e che non erano stati apposti i cartelli recanti l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento.

Pertanto, nel caso di specie, risulta comprovato in atti che la parte abbia effettuato un trattamento di dati personali, per mezzo di un impianto di videosorveglianza, in assenza di informativa. Tale condotta si pone in contrasto con quanto stabilito dall'art. 13 del Regolamento, in base al quale il titolare del trattamento è tenuto a fornire all'interessato tutte le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del trattamento.

## **4. Ordinanza di ingiunzione.**

Il Garante, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento e dell'art. 166 del Codice, ha il potere di infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 83, par. 5, del Regolamento, mediante l'adozione di una ordinanza ingiunzione (art. 18. legge 24 novembre 1981 n. 689), in relazione al trattamento dei dati personali effettuato dalla società per mezzo dell'impianto di videosorveglianza, in assenza dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento.

Con riferimento agli elementi elencati dall'art. 83, par. 2, del Regolamento ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e della relativa quantificazione, tenuto conto che la sanzione deve essere "in ogni singolo caso effettiva, proporzionata e dissuasiva" (art. 83, par. 1 del Regolamento), si rappresenta che, nel caso di specie, sono state tenute in considerazione le circostanze sotto riportate:

con riguardo alla natura, gravità e durata della violazione, è stata presa in considerazione la condotta del titolare del trattamento, nonché la responsabilità connessa all'inadempimento dell'obbligo di rendere l'informativa agli interessati;

l'assenza di precedenti specifici a carico della Società relativi a violazioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali;

la circostanza che la società ha cooperato con l'Autorità nel corso del procedimento.

In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 1.000,00 (mille) per la violazione dell'art. 13 del Regolamento.

In tale quadro, anche in considerazione della tipologia di violazione accertata, si ritiene che, ai sensi dell'art. 166, comma 7, del Codice e dell'art. 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Garante.

Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 17 del regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri demandati al Garante.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE**

dichiara, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f) e 83 del Regolamento, l'illiceità del trattamento effettuato dall'allora Associazione, oggi Società cooperativa a responsabilità limitata "Villa Masi Residenza per anziani", con sede legale ed operativa in San Bartolomeo in Bosco (FE), via Masi 136/138, attraverso l'utilizzo del sistema di videosorveglianza installato presso la propria sede, nei termini di cui in motivazione, per la violazione dell'art. 13 del Regolamento;

### **ORDINA**

Alla Società cooperativa a responsabilità limitata "Villa Masi Residenza per anziani" (P.I. 02061590382), nella persona del legale rappresentante, sig.ra Concetta Padula, di pagare la somma di euro 1.000,00 (mille) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione indicata in motivazione;

### **INGIUNGE**

quindi alla medesima Società di pagare la somma di euro 1.000,00 (mille), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l'adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall'art. 27 della legge n. 689/1981. Si rappresenta che ai sensi dell'art. 166, comma 8 del Codice, resta salva la facoltà per il

trasgressore di definire la controversia mediante il pagamento – sempre secondo le modalità indicate in allegato – di un importo pari alla metà della sanzione irrogata entro il termine di cui all'art. 10, comma 3, del d. lgs. n. 150 del 1° settembre 2011 previsto per la proposizione del ricorso come sotto indicato.

### **DISPONE**

ai sensi dell'art. 166, comma 7, del Codice e dell'art. 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante e ritiene che ricorrano i presupposti di cui all'art. 17 del regolamento n. 1/2019.

Ai sensi dell'art. 78 del Regolamento, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

*Roma, 13 gennaio 2022*

IL PRESIDENTE  
Stanzione

IL RELATORE  
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE  
Mattei